PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

27 settembre 2004 PE 542834/6-8

EMENDAMENTI 6-8

Progetto di relazione **(PE 542834)**
di Martine Roure
Proposta delal Commissione in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio recante modifica della decisione n. 2002/463/CE che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nel settore delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO)

Proposta di decisione (COM(2004)0384 – C6-0049/2004 – 2004/0122(CNS))

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 6
CONSIDERANDO 4

(4) L'Autorità di bilancio ha aumentato considerevolmente gli stanziamenti destinati al programma ARGO nel 2004, al fine di una migliore gestione delle frontiere esterne.	(4) L'Autorità di bilancio***, in via eccezionale,*** ha aumentato considerevolmente gli stanziamenti destinati al programma ARGO nel 2004, al fine di una migliore gestione delle frontiere esterne.

Or. fr

Motivazione

L'aumento del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 resta un'eccezione e deve, di conseguenza, essere iscritto come considerando per giustificare la modifica del programma ARGO.

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 7
CONSIDERANDO 5

(5) Per favorire la realizzazione degli obiettivi generali del programma ARGO è opportuno aumentare il numero di azioni proponibili nel settore delle frontiere esterne e prevedere nuovi tipi di azioni.	(5) Per favorire la realizzazione degli obiettivi generali del programma ARGO ***e renderli più accessibili alle amministrazioni nazionali*** è opportuno aumentare il numero di azioni proponibili nel settore delle frontiere esterne e prevedere nuovi tipi di azioni.

Or. fr

Motivazione

Il programma ARGO non è sufficientemente conosciuto dalle amministrazioni nazionali, le quali incontrano delle difficoltà nel mobilizzare il cofinanziamento necessario.

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1
Articolo 10, paragrafo 1 bis, lettera b) bis (nuova) (decisione 2002/463/CE)

	b bis) creare un valore aggiunto per l'insieme degli Stati membri affinché i progetti di un solo Stato membro consentano di disporre di azioni meglio coordinate tra gli Stati membri e, di conseguenza, di un livello di sicurezza più omogeneo a tutte le frontiere esterne.

Or. fr